

Circolari del Ministero dell'Interno 27 e 28 marzo su applicazione sanzioni amministrative DL 19



A cura di
Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638



Leggere attentamente!

DISCLAIMER

*Le opinioni da me espresse nel materiale, nel videocommento e nei social sono **a titolo meramente personale** e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza nè costituiscono interpretazione autentica delle norme (fatevi una vs. opinione e cercate riscontri)*

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.youtube.com/watch?v=zde58T07ihU>

Diretta FB - 26 marzo 2020 ore 07:30

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19



A cura di
Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638



<https://www.youtube.com/watch?v=sm1ggB66ASw>

27 marzo 2020 ore 11:00

Sanzioni amministrative nel D.L. 19/2020



A cura di
Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638



<https://www.youtube.com/watch?v=Ln1N7KB33p0>

28 marzo 2020 ore 15:00

YouTube

facebook


Sanzioni amministrative nel D.L. 19/2020 alla luce della circolare del Ministero dell'Interno e aspetti pratici



**Simone Chiarelli
e
Giuseppe Corfeo**



Dalla violazione all'ordinanza



Circolare 27/3

Ministero Interno

Circolare Ministero Interno 27/3/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020



OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - **Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.**

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all'articolo 4 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa **senza l'utilizzo di un veicolo** (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a

euro 3.000,00) **ammette il pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) **di una somma pari a euro 400,00**. Si applicano sempre le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%**, come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale (*la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall'art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020*). La somma da pagare in forma agevolata è di **euro 280,00**.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia **conducente del veicolo**, sia nel caso in cui sia **semplicemente passeggero dello stesso**. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo **l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali**, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (**da euro 533,33 a euro 4.000**) ammette il **pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a **euro 533,33**. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%** quando il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di **euro 373,34**.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

La **competenza ad accertare** gli illeciti appartiene a **tutti i soggetti** indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano **gli strumenti di accertamento e le procedure** previste dalla L. 689/1981 e dalle **norme regionali**.

La **competenza ad irrogare le sanzioni amministrative**, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- **al Prefetto**, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL;
- **al Presidente della Regione o al Sindaco** per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di **30 giorni** dalla data di contestazione o notificazione.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è **sospeso fino al 15 aprile 2020** (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti **sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi** (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a cui dovranno essere apportate, ove necessario, **modifiche o integrazioni** per rendere l'illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

4 Modalità di pagamento

Il DL stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può avvenire, alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, **come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario** sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale⁽¹⁾.

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

5 Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

La presente **non disciplina l'irrogazione della sanzione accessoria** della chiusura dell'esercizio o attività che il DL all'articolo 4 comma 2 prevede per alcuni dei casi descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).

Non disciplina **neppure il declassamento a violazione amministrativa** dei fatti reato accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quali si rimanda a **specifiche direttive**.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler **estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale**.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione



PG/pl

Circolare Ministero Interno 27/3/2020

FAC SIMILE - Da usare per l'illecito commesso da persona appiedata

Mod. 352 Pol. Str.



SEZIONE POLIZIA STRADALE

di MILANO Reparto (1)

In Data / / alle ore : al Km della strada Tipo Numero /

Loc.

Comune Strada (1)

Prov. Codice

Noi sottoscritti 1) 2)

usare
solo
modelli
numerati

FAC SIMILE - per illecito commesso utilizzando un veicolo

Mod. 352 Pol. Str.



SEZIONE POLIZIA STRADALE

di MILANO Reparto (1)

In Data / / alle ore : al Km della strada Tipo Numero /

Loc.

Comune Strada (1)

Prov. Codice

Noi sottoscritti 1) 2)

usare
solo
modelli
numerati

Circolare 28/3

Ministero Interno

Circolare Ministero Interno 28/3/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle **Polizie Locali**. Prime disposizioni operative. *Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni.*

Circolare Ministero Interno 28/3/2020

Si fa seguito alla nota prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, pari oggetto, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo di chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati in questa prima fase di applicazione, si forniscono le seguenti precisazioni:

- a) Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente.

Circolare Ministero Interno 28/3/2020

b) Per la Polizia di Stato, gli stampati mod. 352 che sono stati inoltrati a corredo della circolare, possono essere utilizzati anche da Uffici/Reparti diversi dalla Specialità Polizia Stradale, a cui sono stati affidati in carico. Solo in questo caso, la successiva attività di gestione dei verbali potrà essere curata dalle Sezioni di Polizia Stradale, anche se l'accertamento della violazione è stato effettuato da personale dipendente da altri Uffici della Polizia di Stato. Pertanto l'utilizzo di stampati diversi dal modello 352, comporterà, viceversa, che tutte le attività successive alla contestazione e verbalizzazione dovranno essere curate direttamente dagli Uffici da cui dipende il personale che ha accertato l'illecito.

Circolare Ministero Interno 28/3/2020

c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito.¹ La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della L 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo us.

¹ Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 202 CDS così come richiamate dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato.

Circolare Ministero Interno 28/3/2020

d) I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell'art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione

P agamento **M** isura **R** idotta

Art. 4 - Sanzioni e controlli

... si applicano i **commi 1, 2 e 2.1** dell'articolo 202 del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, in **materia di pagamento in misura ridotta.**

CONTI CORRENTI POSTALI - Sistema di Versamento - BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Sistema di Addebito	
€ 12726303	di Euro	€ 12726303	di Euro
INVIATO A: COMUNE VENEZIA POLIZIA MUNICIPALE U.O.C. POLIZIA URBANA SERV. TESORERIA 30124 VENEZIA VE		INVIATO A: COMUNE VENEZIA POLIZIA MUNICIPALE U.O.C. POLIZIA URBANA SERV. TESORERIA 30124 VENEZIA VE	
RICEVUTO DA:		RICEVUTO DA:	
AVVERTENZE		VERBALE N°	
BOLLO DELL'IRPOMILE		DEL	
CIRIBALE		TARGA	
VERBALE N°		EDICATO IN	
		RISERVE (N°) - PUNTA	
		CIV. LOCALITA'	
		IMPORANTE - NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE	
		12726303< 451>	



Codice della strada

400,00 euro

60 giorni -
minimo

5 giorni - 30%

280,00 euro

COMUNE DI Verbale Preavviso N° 97804
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AL PREAVVISO NON PAGATO ENTRO 60 GIORNI SEGUIRA LA NOTIFICA DEL VERBALE

DATA E LOCALITÀ
In data alle ore in via
nel Comune di, noi sottoscritti VV.UU.
abbiamo accertato che il

TRASGRESSORE
Cognome e nome
nato a in data
Residente a in via M.C.T.G.
Pat. cat. N. ril. il Pref. di

VEICOLO
Tipo Targa / tel. Col.

PROP. E COND.
Cognome e nome
nato a in data
Residente a in via

VIOLAZIONI
ha violato la norma di cui all'art. del Codice della Strada
perché

La violazione all'art. comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida
La violazione all'art. comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida

AGENZIA
Il trasgressore dichiara

INFRAZIONE ACCERTATA IN ASSENZA DEL CONDUCENTE E/O PROPRIETARIO

SANZIONI ACCESSORIE: SI NO

Fatto, letto e sottoscritto

IL PROPRIETARIO IL TRASGRESSORE GLI ACCERTATORI

MODALITÀ DI ESTINZIONE	MODALITÀ DI OPPOSIZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di EURO a mezzo c.c.p. n. intestato al Comune - Ufficio Polizia Municipale o alla Tesoreria Comunale presso Via	Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione l'interessato può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentare al citato Comando Polizia Municipale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento. Avverso il presente verbale, entro 60 gg. dalla sua notificazione o contestazione, gli interessati possono comunque proporre opposizione direttamente al Giudice di Pace di ".....".

Se. To. Reale, Nicosia & C. - Napoli (19/03)

Codice della strada




533,33 euro

60 giorni -
minimo

5 giorni - 30%

373,33 euro

Art. 4 - Sanzioni e controlli



“Per qualsiasi approfondimento”

simone.chiarelli@gmail.com - Cell. 3337663638

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



Simone Chiarelli